



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

resa nella controversia iscritta al numero 681 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto **OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE MOBILIARE**

TRA

DEBITORE, nato a Torino il 4.7.1973, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione, dall'Avvocato Carmine de Benedittis presso il cui studio professionale, in Campobasso via Mazzini n. 40/b, è elettivamente domiciliato;

OPPONENTE

OPPONENTE, quale mandataria di **OPPONENTE**, cessionaria del credito di **OPPONENTE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti per Notaio Maurizio Marino di Verona del 14.6.2016, dall' **OPPONENTE** elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultima in Isernia;

OPPOSTA

E

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VITERBO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viterbo via Cardarelli sn;

TERZO PIGNORATO-CONTUMACE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto pubblico del 29.4.1994, il sig. Pietromonaco Carmine Berardino stipulava con la ex Banca di Roma un contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria per Lire 190.000.000, da restituire in 30 rate semestrali di £ 13.803.293 al tasso di interesse fisso del 12%, successivamente variato in data 24.5.1999 con un nuovo tasso di interesse del 7,10% annuo con la rata di £ 11.100.084. Previa notifica dell'atto di precetto, in data 2.2.2015 veniva notificato all'opponente e al terzo pignorato Ragioneria Territoriale dello Stato di Viterbo, un pignoramento presso terzi fino alla concorrenza della somma di euro 316.446,15. Dopo la proposizione, da parte del sig. Pietromonaco, di ricorso in opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi intrapreso dall'Istituto opposto, il G.E., con ordinanza del 10.3.2015, ha rigettato l'istanza della opponente di sospensiva della procedura esecutiva e, contestualmente, ha assegnato il termine di 60 giorni per la instaurazione del giudizio di merito.

A tanto ha provveduto, con atto di citazione del 7.5.2015, il signor Pietromonaco Carmine Berardino, il quale, nel convenire in giudizio l'odierna opposta e il terzo pignorato, ha dedotto a fondamento dell'opposizione: "1) l'erroneità delle somme riportate nell'atto di precetto notificato in data 10.11.2014 sia per sorte capitale e sia per interessi di mora; 2) l'applicazione della capitalizzazione illegittima degli interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.; 3) l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese per difformità tra il tasso di interesse pattuito ed il tasso di interesse concretamente applicato; 4) l'applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. per indeterminatezza del tasso di interesse concordato. Sulla base di tali presupposti, l'opponente ha chiesto: 1) *dichiarare illegittimo il sistema di calcolo degli interessi moratori, applicati dall'opposta sul capitale comprensivo di interessi corrispettivi per rate insolute alla data del 31.8.2007, riportati nell'atto di precetto del 10.11.2014, e non sul capitale residuo del mutuo risolto per inadempimento dell'opponente alla data di notifica del primo precetto del 1.1.2002, determinando così l'illegittima capitalizzazione degli interessi contraria all'art. 1283 c.c.*; 2) *dichiarare illegittimo il sistema di calcolo così detto alla francese del piano di ammortamento di rimborso rateale applicato al contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca con atto pubblico rep. n. 159442 acceso dall'opponente in data 29.4.1994 per £. 190.000.000 con l'ex Banca di Roma*; 3) *per l'effetto, dichiarare che, a causa dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese al contratto di mutuo di cui è causa, il tasso contrattuale non è stato rispettato dalla mutuante determinando, di fatto, un maggior esborso di interessi da parte del mutuatario*; 4) *dichiarare nulla, ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, c.c., per indeterminatezza, la clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi del suddetto contratto di mutuo fondiario*; 5) *dichiarare, per effetto della*

Indeterminatezza della clausola di previsione degli interessi di cui al punto 3, l'applicazione del solo tasso legale ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c. e, in via riconvenzionale, 5) condannare la soc. [redacted] spa, al rimborso in favore dell'opponente della complessiva somma di euro 22.338,88, quale differenza degli interessi pagati in più sino alla 9° rata e fino alla concorrenza del tasso legale, per effetto dell'applicazione dell'ammortamento alla francese sul contratto di mutuo di cui al punto C), riconoscendo, quindi, alla convenuta la percezione del solo tasso legale ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c., in luogo di quello contrattuale o della somma maggiore o minore in restituzione accertata a seguito di disposta CTU; 6) compensare il suddetto importo ricalcolato di cui al punto C) ai sensi dell'art. 1243 c.c. con le somme dovute alla creditrice procedente sino alla concorrenza del reciproco pari valore; 7) ridurre, ai sensi dell'art. 1283 c.c., le somme richieste in assegnazione con il pignoramento presso terzi per effetto della capitalizzazione illegittima degli interessi calcolati dall'opposta, ai seguenti importi: a) euro 123.174,78 quale somma complessiva spettante all'opposta per effetto della riduzione degli interessi moratori illegittimi richiesti e delle somme spettanti in restituzione all'opponente ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c. fino alla concorrenza del tasso legale, per effetto dell'applicazione illegittima dell'ammortamento alla francese al mutuo fondiario per cui è causa ed offerte in compensazione con le maggior somme dovute; 8) in via graduata ed in caso di non accoglimento della riduzione al tasso legale degli interessi contrattuali, ridurre comunque la somma richiesta ad euro 141.057,08, quale somma complessiva dovuta sommando il capitale scaduto alla data del 10.1.2002 di euro 97.736,09 oltre interessi di mora totali calcolati sul capitale residuo alla data del precetto del 10.1.2002 e fino alla data del 22.10.2014 pari ad euro 43.320,99".

La [redacted], nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle avverse domande, assumendo la legittimità di tutti i costi e di tutte le clausole del contratto di mutuo contestate dalla controparte.

All'esito della fase di trattazione ed espletata la consulenza contabile, all'udienza del 29 maggio 2020, celebrata dinanzi a questo nuovo Giudice assegnatario secondo le modalità di cui all'art. 83, co. 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è pervenuta alla odierna decisione.

Ciò premesso, devono ritenersi acquisiti agli atti di causa, perché risultanti documentalmente e comunque accertati dal consulente tecnico d'ufficio, le clausole economiche relative al contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 29.4.1994 ed il successivo atto di erogazione delle somme in data 13.5.1994, che prevedevano

l'erogazione della somma di lire 190.000.000 con un interesse pattuito nella misura del 12% annuo da rimborsare in anni quindici in rate semestrali di lire 13.803.293. In seguito, il mutuo, che prevedeva un sistema di ammortamento alla francese, è stato rinegoziato in data 29.6.1999 con la modifica del tasso di interesse annuale nel 7,10%.

1. Quanto agli interessi moratori, parte opponente deduce l'illegittimità del calcolo perché effettuato sull'intero importo delle rate insolute comprensive di capitale ed interessi corrispettivi alla data del 31.8.2007 e non sul capitale residuo alla data del 10.1.2002; in particolare, censura la richiesta della Banca opposta per aver "operato il calcolo degli interessi moratori per euro 28.335,23 su rate insolute sino all'1.11.2007, sommandoli all'importo di euro 98.813,47, per rate insolute sino al 31.8.2007 e, successivamente, per rate insolute dal 2.11.2007 al 22.10.2014, calcolava ulteriori interessi moratori per euro 61.784,23, sempre sulle rate insolute al 31.8.2007, allorché avrebbe dovuto, invece, calcolare gli interessi di mora sul capitale residuo alla data del primo precetto del 10.1.2002. Ciò ha comportato una indebita capitalizzazione degli interessi contraria all'art. 1283 c.c." (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).

Sul punto è stato assegnato specifico quesito al CTU al fine di "accertare e verificare la correttezza e la congruità del calcolo degli interessi moratori, dovuti da parte opponente, in virtù del mutuo rep. n. 10442, acceso in data 29.4.1994, per lire 190.000,00 con la ex ~~condizione~~, tenendo conto della rinegoziazione del piano di ammortamento, avvenuta in data 24.6.1999 e, quindi, verificare la congruità delle somme richieste nell'atto di precetto".

Ebbene, l'ausiliario procedeva all'esame delle condizioni contrattuali del mutuo stipulato in data 29.4.1994 soffermandosi, in particolare, su quanto previsto dall'art. 6 in cui le parti avevano convenuto: "che la misura degli interessi di mora sulle somme dovute a qualsiasi titolo, in dipendenza del presente contratto o dell'atto o degli atti di erogazione e quietanza, è determinata semestralmente maggiorando di quattro punti percentuali il tasso di riferimento per l'edilizia agevolata-convenzionale stabilito con decreto del Ministero del Tesoro rispettivamente per il primo e quarto bimestre di ogni anno. Ove il tasso di riferimento non sia più rilevato il tasso di interesse di mora sarà pari al tasso semestrale equivalente arrotondato allo 0,05 o multiplo di 0,05 più vicino al tasso Ribor a sei mesi. Detto tasso sarà maggiorato di quattro punti percentuali. Il tasso Ribor sarà rilevato per data valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente l'inizio delle semestralità successive, come sopra indicate, ed è definito come segue: a) così come indicato dal Comitato di Gestione MID-ATIC e rilevato dal quotidiano "Il sole 24 Ore"; b) in assenza della rilevazione di cui al punto

a) il tasso Ribor 6 mesi sarà reperito sulla pagina ATIA del circuito REUTERS o altra pagina o altro circuito che a quella pagina o a quel circuito dovessero succedere. In assenza di quotazioni del suddetto tasso di interesse rilevato con le modalità di cui ai superiori punti a) e b), il tasso di interesse di mora sarà riferito alla media aritmetica semplice dei tassi lire a 6 mesi quotati dalle seguenti tre Banche: Istituto San Paolo di Torino- Banca Commerciale Italiana- Banca Nazionale del Lavoro Anche detto tasso sarà maggiorato di quattro punti percentuali e arrotondato allo 0,05 o multiplo di 0,05 più vicino".

L'ausiliaria ha evidenziato, inoltre, che lo stato di morosità dell'opponente è iniziato in data 31.8.1999 con il mancato pagamento della decima rata per cui, come verificato dal piano di ammortamento, il capitale residuo alla data di inizio dello stato di morosità ovvero alla data del pagamento della nona rata, era pari ad euro 83.863,77 con un ammontare degli interessi di mora, calcolati secondo i criteri di cui all'art. 6, pari ad euro 62.527,79 relativo al periodo dal 31.8.1999 al 22.10.2014.

Ebbene, il CTU conclude ritenendo che il maggior importo degli interessi di mora indicati nell'atto di precetto, pari ad euro 90.120,07, "deriva dall'applicazione del tasso di interesse di mora non sul semplice capitale residuo alla data di inizio della condizione di morosità, ma sull'ammontare delle rate scadute comprensive degli interessi per il periodo 31.8.1999-31.8.2007, come rideterminate in sede di rinegoziazione del contratto di mutuo, quindi al tasso del 7,10%, e sul capitale residuo determinato alla data del 31.8.2007, oltre al rateo di interessi fino al 1.11.2007. Tale modalità di calcolo comporta l'applicazione di interessi su interessi e pertanto un effetto anatocistico: se è vero che l'art. 6 del contratto di mutuo prevede l'applicazione degli interessi di mora sulle somme dovute a qualsiasi titolo è pur vero che il divieto di anatocismo è sancito all'art. 1824 c.c."

Si osserva, sul punto, come evidenziato dal CTU, che nel contratto di mutuo all'art. 6 si era convenuto l'applicazione degli interessi di mora su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo, clausola che, come eccepito dall'attore, è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c. in quanto consentirebbe alla banca di applicare gli interessi di mora sull'intera rata scaduta e, quindi, anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi.

La giurisprudenza di legittimità chiamata a risolvere la questione se fossero o meno dovuti gli interessi moratori anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi delle rate scadute di un mutuo bancario, ha escluso che ciò potesse avvenire dopo essersi pronunciata sull'inesistenza, sul punto, di usi normativi che derogassero al divieto di anatocismo (cfr. Cass. nn. 28663/013; n. 603/013 e n. 2072/013). La banca mutuataria, dunque, non poteva pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto

per interessi corrispettivi. Gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l'art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formatisi anteriormente all'entrata in vigore del codice civile e, in materia di mutuo bancario, non si riscontra, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica (cfr. Cass. n. 11400/2014).

La deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi, con l'entrata in vigore della delibera 9.2.2000 del CICR (art. 3), emessa in attuazione del disposto dell'art. 120, comma 2, del T.U.B.

Tale articolo prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Conseguentemente, pertanto, che la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi.

Dunque, solo per i contratti stipulati dopo il 2000 è ammesso, se contrattualmente previsto, che il tasso moratorio possa calcolarsi sull'intera rata scaduta in quanto si è sostenuto che l'interesse corrispettivo contenuto nella rata, al momento dell'inadempimento, si capitalizza e il mutuante, quando applica il tasso di mora sulla rata scaduta comprensiva di capitale e interessi corrispettivi, richiede il pagamento di tale tasso di mora su un importo divenuto integralmente capitale, nel senso che il tasso calcolato anche sugli interessi capitalizzati è un interesse che si calcola sul solo capitale e, quindi, come tale non comportante anatocismo (cfr. Trib. Parma sent. n. 85/2020).

Considerato che il mutuo stipulato dall'opponente è anteriore all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000, la clausola di cui all'art. 6 contenuta nel contratto è nulla perché in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.

Ne consegue che sulle rate scadute alla data di inizio della morosità, il mutuatario signor Pietromonaco è obbligato a pagare alla Banca gli interessi di mora solo sulla quota capitale di ciascuna rata a decorrere dalla data di scadenza di ogni singola rata e non anche sulla quota interessi.

Peraltro, come correttamente osservato dal difensore dell'attore, nel contratto manca anche la specifica approvazione della clausola di capitalizzazione degli interessi come richiesto dall'art. 6 della Delibera CICR.

2. Deduce l'opponente che la banca avrebbe ha illegittimamente applicato l'interesse composto al piano di ammortamento in maniera del tutto unilaterale ed arbitraria e senza che tale regime finanziario fosse stato pattuito nel contratto.

In verità il CTU, chiamato a rispondere sul quesito relativo alla legittimità e correttezza tra il sistema di calcolo alla francese applicato ed il tasso di interesse pattuito, sebbene secondo il piano elaborato dalla banca non emerge l'applicazione del tasso diverso da quella pattuito, nello stesso tempo ha accertato che *"negli accordi tra creditore e debitore solitamente è stabilita una frequenza dei pagamenti diversa da quella con la quale maturano gli interessi: nel nostro caso il tasso di interesse di riferimento è annuale, mentre le rate sono semestrali. In questo caso il tasso di riferimento su base annua non rispecchia più il reale costo del denaro che il debitore sostiene, pertanto si determina un tasso effettivo diverso da quello nominale..."*; il consulente, dopo aver richiamato la formula del tasso effettivo annuo, ritiene che *"applicando tale formula al tasso di interesse utilizzato dalla banca per il calcolo delle rate di mutuo (costituite da quota capitale e da quota interesse) si evince che il tasso effettivamente applicato è diverso da quello contrattualizzato.....dalla rielaborazione del piano di ammortamento originario fino alla nona rata, ovvero fino all'ultima rata pagata scaduta il 28.2.1999, al tasso di interesse legale vigente nel periodo di riferimento del contratto di mutuo, si evince una maggiore somma versata dalla parte mutuataria a titolo di interessi pari ad euro 22.003,27.....dal confronto del piano di ammortamento adottato dalla banca, ammortamento a rata costante (o alla francese), e quello a quota capitale costante (o all'italiana), nel rispetto delle condizioni contrattuali, è emerso che l'ammortamento alla francese determina un maggior valore a titolo di interessi pari ad euro 13.673,13 tenuto conto che il mutuatario ha versato solo le prime nove rate del piano di ammortamento originario, il maggior costo effettivamente sostenuto dallo stesso è stato pari ad euro 3.972,91"* (cfr. relazione tecnica). E' stato, inoltre, chiesto al CTU (quesito c) di chiarire se il regime finanziario *"è stato redatto in base a quello dell'interesse composto"*.

Ebbene, l'ausiliario ha così risposto: *"La peculiarità di tale metodo (ammortamento alla francese) è che la quota interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre la quota capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente, secondo una legge di progressione geometrica che è tipica della capitalizzazione composta"* (cfr pag. 20 della relazione).

Oltre la mancata specificazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi adottato, risulta pure che il metodo di ammortamento alla francese ha prodotto, nel caso di specie, un tasso di interesse effettivo diverso dal quello nominale indicato nel contratto per

cui, al momento della determinazione della rata, non può dirsi che l'Istituto bancario ha osservato quanto prescritto dall'art. 1284 c.c., che impone l'esatta indicazione del tasso di interesse, ed ha violato i principi di correttezza e buona fede in virtù dei quali, l'Istituto, pur indicando il costo del finanziamento corrispondente al TAN riportato nel contratto, di fatto ha applicato un tasso che non coincide affatto con il tasso ex art. 1284 c.c..

Citando autorevole e condivisibile dottrina, si è sostenuto che *"la dizione ammortamento 'alla francese' riportata nei contratti, richiama nell'uso corrente esclusivamente la tipologia di modello a rata costante: quale che siano le diverse specificazioni che di tale modello offre la scienza finanziaria, nei termini e modalità impiegati, al mutuatario perviene solo ed esclusivamente il concetto di rata costante. Pertanto, la dizione ammortamento 'alla francese', nel significato correntemente impiegato, nulla dice del regime finanziario che governa il piano di rientro, né tanto meno indica univocamente il criterio di imputazione adottato. Di riflesso, viene meno quel rapporto di univocità che, con l'accordo fra le parti - esclusivamente circoscritto all'importo del finanziamento, al tasso e alla periodicità delle rate - rende il piano di ammortamento una mera conseguenza matematica, univocamente determinata: questo aspetto viene frequentemente travisato"* "raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata non discende matematicamente in maniera univoca dagli indicati elementi contrattuali. Matematicamente la misura della rata, a seconda che si impieghi nella determinazione della stessa il regime semplice o composto, presenta valori diversi. Giuridicamente, invece, solo ed esclusivamente con il regime semplice si perviene ad un valore dell'obbligazione accessoria coerente con la proporzionalità lineare del tasso ex art. 1284 c.c. indicato in contratto; con l'impiego del regime composto, gli interessi compresi nella rata costante prevista nella pattuizione contrattuale, vengono ad assumere, rispetto al tempo e al capitale, una funzione esponenziale, alla quale corrisponde, matematicamente, una produzione di interessi su interessi, contraria al disposto degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB" (cfr. dott. Roberto Marcelletti in "ammortamento alla francese: equivoci alimentati da semplicismo e pregiudizio").

Ebbene, il risultato cui perviene il CTU ha condotto alla dimostrazione che lo sviluppo del piano di ammortamento c.d. alla francese è avvenuto con l'applicazione del regime composto nonostante nel contratto mancasse l'espressa pattuizione di una clausola contrattuale che consentisse l'impiego di un simile regime, provocando sia l'effetto di un maggior esborso a carico del mutuatario a titolo di interessi rispetto all'ipotesi in cui il piano di ammortamento fosse stato formulato in regime di capitalizzazione semplice e, soprattutto,

quello di aver reso indeterminabile il calcolo degli interessi che, invece, avrebbero dovuto essere concordati e riportati con esattezza nel contratto (cfr. Cass. 25205/2014; n. 8028/2018).

Difatti, sebbene il contratto di mutuo riporta l'esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto, dall'analisi delle complessive condizioni pattuite non è possibile individuare una metodologia di calcolo che sia coerente ed univoca; in particolare, dal contratto di mutuo non risulta concordato per iscritto né il regime finanziario adottato, essendo insufficiente la mera indicazione del piano di ammortamento alla francese potendo quest'ultimo essere determinato sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, né il sistema di calcolo degli interessi la cui mancanza può condurre all'applicazione di una pluralità di tassi di interessi.

L'applicazione delle clausole relative al tasso di interesse richiede, quindi, una scelta applicativa tra più alternative possibili e ciascuna di queste alternative determina l'applicazione di tassi di interessi diversi, come appare evidente se si procedesse alla ricostruzione del piano di ammortamento sia in regime di capitalizzazione composto che in regime di capitalizzazione semplice dalla quale risulterebbe inequivocabilmente che l'applicazione della capitalizzazione composta ha determinato, ai danni del mutuatario, l'applicazione di interessi più alti rispetto al tasso pattuito.

Si è sostenuto, a tal riguardo, che *"il regime finanziario della capitalizzazione composta prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie (ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive); leggi in forza delle quali l'adozione del ridetto regime comporta necessariamente un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell'applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessiin definitiva, attraverso l'adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione in contratto del ricorso a detto regime finanziario, si ravvisa un'obiettivo divergenza tra il tasso nominale (T.A.N.) previsto in contratto ed il tasso effettivo risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento ad esso allegato (T.A.E.), di modo che la clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse si configura nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 e 1284 c.c.(...).....In*

tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse" (cfr. Tribunale di Massa sentenza del 4.2.2020).

Nei medesimi termini si è espressa recentemente la Corte d'Appello di Campobasso che, con sentenza n. 412/2019, proprio in riferimento al piano di ammortamento "alla francese", ha affermato che tale metodo comporta: *"la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall'art. 821, comma terzo, c.c.)"*. Nello specifico la Corte così motiva: *"nel piano di ammortamento allegato viene applicato in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. ammortamento "alla francese": ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall'art. 821, comma terzo, c.c.)"*. Ora, se da un lato il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale, o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale, dall'altro lato lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, deve tenere conto dell'incidenza sui costi che comporta la modalità prescelta per il rimborso e sul tasso, che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto. Il diritto stabilito per il creditore dall'art. 1194 c.c., rispetto all'imputazione del rimborso del credito, non può divenire un diritto di incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell'art. 1284 c.c.), gli interessi e la remunerazione del capitale prestato. Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell'interesse, nel piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. Nel caso specifico la Banca che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, ha violato non solo il dettato dell'art. 1283 c.c., ma anche quello dell'art. 1284 c.c. che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c.....va dunque ritenuta l'illegittimità dei piani di

ammortamento contenenti la previsione di restituzione degli interessi maggiorati dalla capitalizzazione composta...".

Il principio enunciato dalla Corte d'Appello di Campobasso, che questo Giudice condivide, ricalca la medesima questione oggi sottoposta a questo Tribunale dove il contratto di finanziamento, oltre ad essere privo di riferimenti sul regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante, ha prodotto come risultato l'applicazione di un tasso effettivo non corrispondente a quello convenuto nel contratto per cui le clausole relative al calcolo degli interessi non appaiono determinate, posto che ad un medesimo T.A.N. possono corrispondere interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato (semplice o composto).

Volendo pure prescindere dalla natura anatocistica del regime finanziario composto, appare di tutta evidenza, comunque, come il tasso di interesse non presenta i caratteri della determinatezza laddove si è ripetutamente sostenuto che *"affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c. che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse"* (Cass. n. 12276/10); la norma richiamata richiede che il mutuatario deve essere posto in grado di conoscere il criterio di calcolo del costo del finanziamento sin dalla stipula del contratto e, in particolare, di conoscere a priori i dati necessari: *"per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione"* (cfr. Cass. n. 25205/2014). : *"Non è sufficiente l'indicazione dei valori della rata e delle distinte imputazioni: la norma impone di 'consentire al debitore ... di calcolare, al momento di sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito' (Cass. 2593/03). L'indeterminatezza investe, non i valori, ma i criteri che a tali valori conducono. Nella divenuta ormai ineludibile con il nuovo testo dell'art. 120 TUB, 2° comma - per scongiurare ogni effetto 'sorpresa', si imporrebbe comunque, nel testo del contratto, la precisazione del regime finanziario composto adottato nel piano di ammortamento, che conduce ad una lievitazione del monte interessi"* (cfr. dott. Marcelletti nell'opera citata).

Senza l'esatta identificazione del regime finanziario adottato, che consenta di eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto, viene meno il requisito di determinabilità imposto dall'art. 1284 c.c." (cfr. Cass. n. 8028/2018). Deve, pertanto, affermarsi la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, poiché non

soddisfa il requisito di determinatezza/determinabilità del suo oggetto, come prescritto dagli articoli 1418 e 1346 c.c. atteso che il contratto di mutuo, nella parte relativa alla determinazione degli interessi, rinvia ad un piano di ammortamento che dà luogo a soluzioni applicative differenti. Alla declaratoria di nullità segue la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art. 1284, terzo comma, c.c. e, quindi, l'applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello ultralegale previsto nel contratto.

Considerando i calcoli effettuati dal CTU nella relazione di consulenza, osservato che la somma precettata dalla Banca opposta a titolo di interessi di mora, dalla data di inizio della morosità (31.8.1999) alla data dell'atto di precetto (22.10.2014), debba essere ridotta nella minor somma di euro 62.527,79 e che la rielaborazione del piano di ammortamento originario sino alla nona rata al tasso legale ha comportato una maggiore somma versata dal mutuatario per euro 22.003,27, va accolta la domanda dell'opponente nella parte in cui chiede che la somma pagata in eccesso venga compensata con le somme dovute alla creditrice procedente.

Consegue da quanto detto che le somme richieste nell'atto di precetto e, di quindi, assegnata con il pignoramento presso terzi, andranno ridotte nei limiti di cui alla presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate come da dispositivo.

Gli esborsi per l'espletamento della CTU, come liquidati con separato provvedimento, vanno posti a carico della parte opposta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sig. ~~_____~~ nei confronti di ~~_____~~. Quale mandataria di ~~_____~~, ogni domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1- **dichiara** illegittimo il sistema di calcolo degli interessi moratori per come esposto in motivazione e, per l'effetto, in luogo della somma indicata a tale titolo nell'atto di precetto, pari ad euro 90.120,07, deve essere riconosciuta all'opposta la minor somma di euro 62.527,79;
- 2- **dichiara** la nullità ex art. 1284 c.c. per indeterminatezza della pattuizione relativa il calcolo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.4.1994 con atto pubblico rep. n. ~~_____~~ e, per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, **condanna** la società opposta al pagamento, in favore

dell'opponente, della maggior somma versata di euro 22.003,27 come esposto in motivazione;

- 3- **compensa** gli importi di cui ai precedenti punti 1) e 2) della presente decisione con le somme ancora dovute alla società opposta con conseguenziale riduzione delle somme richieste in assegnazione nell'ambito del pignoramento presso terzi oggetto di causa;
- **condanna** l'opposta alla refusione delle spese di lite, in favore dell'Avvocato Carmine de Benedittis dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 7.257,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cap ed euro 786,00 per esborsi;
 - **pone** definitivamente a carico di parte opposta gli esborsi per la CTU, come liquidati con separato provvedimento.

Così deciso in Campobasso, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria

il 6-11-20

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Rossella CAMELIA

Il Giudice Ordinario
Michele Dentale